

ORDINANZA N. 40

Oggetto: ORDINAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE, DIVIETO SOSTA FRAZIONE CHALAZ DI SOTTO.

IL SINDACO

- Visto che in frazione Chaloz di Sotto è presente una strada, che scende fino al retro del condominio Sirena, e la stessa è a fondo cieco e consente il solo accesso a parcheggi privati o garage;
- Dato atto che tale strada, in alcuni tratti, è molto stretta e appena sufficiente al passaggio di una vettura e che al fondo di essa vi è uno spazio dedicato all'inversione di marcia dei veicoli;
- Considerato che le auto parcheggiate su tale strada causerebbero un accesso difficoltoso alle proprietà private e soprattutto un impedimento all'inversione di marcia in fondo ad essa, senza contare un grave impedimento a servizi pubblici quali sgombero neve e soccorso;
- Visto, nel periodo invernale, che la mancata pulizia della neve e conseguente formazione di ghiaccio, sia pur temporanea in tale strada, potrebbe causare un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, di dare corso al provvedimento proposto;
- Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- Visto l'art. 28 della L.R. 54/98;
- Visto l'art. 54 del T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

1. E' vietata la sosta con rimozione forzata in modo permanente (0-24) dei veicoli sulla strada Comunale della frazione Chaloz, nel tratto compreso tra il condominio La Grolla e il retro del condominio Sirena, dal giorno di pubblicazione della presente sino a revoca della medesima;
2. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato dell'apposizione della seguente segnaletica: Cartelli di divieto di sosta con pannelli integrativi 0-24, rimozione forzata;
3. Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza;
4. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

5. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste degli artt. 6 e 7 del C.d.S.
6. Ai sensi dell'art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.
7. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 20/06/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**